



Comune di Empoli

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
NELLE AREE DI VALORE E PREGIO DEL CENTRO STORICO.**

INDICE

Indice generale

OGGETTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
INDICE.....	2
PREMESSA.....	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo. 1 Oggetto, finalità, esclusioni	5
Articolo. 2 Ambito di applicazione.....	5
Articolo 3 Definizioni.....	5
Articolo 4 Relazione con gli altri regolamenti e strumenti urbanistici comunali.....	5
TITOLO II – REGOLE PER IL DECORO URBANO	5
Articolo 5 Regole generali per il decoro urbano	5
TITOLO III - ATTIVITA' ECONOMICHE INCOMPATIBILI E SOTTOPOSTE A SPECIFICI CRITERI E REQUISITI.....	6
Articolo 6 Attività economiche incompatibili	6
Articolo 7 Obblighi per i minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (codice 47.11.40).....	6
Articolo 8 Altri obblighi ai fini dell'attivazione ed esercizio di un'attività economica .	7
TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ORARI E DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE	7
Articolo 9 – Orari delle attività economiche alimentari e artigianali alimentari	7
Articolo 10 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool.....	8
Articolo 11 Modifica della zonizzazione e degli orari	8
TITOLO V - INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO	8
Articolo 12 - Premialità e forme di incentivazione imprenditoriale.	8
TITOLO VI – SANZIONI, PROVVEDIMENTI, DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI	8
Art. 13 Controllo e sanzioni	8
Art. 14 Disposizioni procedurali e finali.....	9

PREMESSA

Il Comune di Empoli ha predisposto un accurato studio interdisciplinare che ha condotto alla redazione del Piano strategico per la valorizzazione e rilancio del centro storico. L'obiettivo del Piano è incentivare la diversificazione e il potenziamento dell'offerta commerciale nel centro storico e nelle frazioni e promuovere la riqualificazione degli spazi esistenti favorendo pratiche sostenibili in linea con la normativa regionale di livello urbanistico e commerciale. Nell'ambito dello studio sopra citato, si è reso necessario adottare un'apposita zonizzazione che ha permesso di suddividere il territorio comunale in aree omogenee, alle quali potranno essere applicate regole diverse per l'insediamento, l'ampliamento o il trasferimento di attività economiche.

Ogni zona potrà avere specifici obiettivi di tutela, valorizzazione o sviluppo commerciale, a seconda delle caratteristiche urbanistiche, storiche, economiche e sociali. A titolo di esempio, nei centri storici e nelle zone caratterizzate da degrado anche collegato alla sicurezza urbana - nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale - si potrà limitare l'apertura delle attività che non rispettano il decoro urbano o che snaturano l'identità commerciale.

Sulla base degli stessi principi, potranno essere incentivate, attraverso agevolazioni o semplificazioni e investimenti, le attività commerciali, artigianali e di servizio. Questa impostazione permetterà anche di evitare la saturazione di determinati settori in alcune zone e di promuovere la diversificazione merceologica.

Riguardo la possibilità di individuare attività o merceologie incompatibili con le caratteristiche di particolari aree urbane, la Legge della Regione Toscana n. 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del Commercio prevede, all'articolo 110, che il Comune possa individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi e interventi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche, previa concertazione con le parti sociali.

Il medesimo articolo prevede che le aree siano individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale.

Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi posti in essere possono comprendere: a) sia programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree; b) sia forme di semplificazione, incentivazione e sostegno alle attività commerciali e di servizio che possono concretizzarsi anche con esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti. Tra le forme di sostegno si possono anche prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

Sempre in riferimento alla facoltà dei Comuni di considerare attività o merceologie incompatibili con le caratteristiche di particolari aree urbane, la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, determina che è possibile limitare l'apertura di determinate attività per la salvaguardia dell'ambiente urbano, nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle aree di pregio.

Il d. lgs. 26.3.2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva di cui sopra, individua, all'art 8, quali ragioni imperative d'interesse generale, tra le altre, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico.

Anche nell'art. 12 della L. 30/12/2023 n. 214 "legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (vigente dal 4/11/2024) è contenuta la possibilità per i Comuni di prevedere, d'intesa con le associazioni di categoria, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale anche tramite costituzione di specifici albi.

In riferimento alle disposizioni sugli orari di vendita contenute nel regolamento in oggetto, vale la pena evidenziare quanto segue. In attuazione dell'art. 41 Costituzione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche e in applicazione della normativa sovraordinata, oggi rappresentata dall'art. 50, commi 5, 7 e 7 bis, e 54, commi 4 e 6, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.vi, il Sindaco esercita i propri poteri in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle attività e delle particolari zone/comparti, eventualmente anche con orari differenziati nell'ambito dello stesso comparto, qualora si ravvisasse danno alla sicurezza, libertà e riposo delle persone, contrasto con l'utilità sociale, protezione della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

Il presente Regolamento si pone, dunque, come strumento attuativo del più ampio Piano strategico sopra citato predisposto dal Comune di Empoli per la valorizzazione del centro storico, elaborato a seguito di un attento studio interdisciplinare. Esso recepisce e mette a sistema i principi espressi in tale Piano, agendo secondo una logica di programmazione integrata e sostenibile dell'offerta commerciale, nel rispetto delle caratteristiche urbanistiche, storiche, economiche e sociali del territorio comunale.

In particolare, il Regolamento tiene conto della zonizzazione adottata dal Comune, finalizzata a diversificare le regole per l'insediamento, l'ampliamento e il trasferimento delle attività economiche, sulla base degli specifici obiettivi di tutela o sviluppo attribuiti a ciascuna area. Tale approccio consente di agire in modo differenziato: da un lato, introducendo limiti mirati all'apertura di attività non coerenti con il decoro urbano o l'identità dei centri storici o di aree fragili sotto il profilo della sicurezza urbana; dall'altro, promuovendo l'insediamento di attività innovative, artigianali o di vicinato nelle zone periferiche, attraverso strumenti di semplificazione e sostegno.

Il Regolamento si inserisce, inoltre, nel solco della normativa regionale e nazionale, in particolare della Legge regionale Toscana n. 62/2018 art. 110, Legge regionale Toscana 65/2014 art. 125, della Direttiva 2006/123/CE e dei Decreti legislativi n. 59/2010 e n. 222/2016 e della Legge 214/2023. In coerenza con queste fonti, il Comune esercita la facoltà di individuare attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela di specifiche aree urbane, nonché di promuovere percorsi sperimentali di rilancio e rigenerazione commerciale, adottando un approccio partecipativo che implica il coinvolgimento delle parti sociali e delle associazioni di categoria e della collettività. Infine, si sottolinea come il presente Regolamento abbia carattere dinamico e possa essere aggiornato nel tempo, in funzione dei mutamenti del contesto socio economico e urbanistico. A tal fine, il Comune di Empoli si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio permanente, volto a valutare l'efficacia delle misure adottate, a raccogliere gli esiti delle politiche di intervento e a predisporre eventuali modifiche, nella prospettiva di una regolazione sempre più efficace, equa e condivisa del commercio urbano.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo. 1 Oggetto, finalità, esclusioni

1 Il presente regolamento intende perseguire obiettivi di tutela e valorizzazione del Centro storico ai sensi della legge regionale Toscana n. 62/2018 art. 110. Il Regolamento, inoltre, è coerente con la legge regionale Toscana 65/2014 art. 125, la Direttiva 2006/123/CE e dei Decreti legislativi n. 59/2010 e n. 222/2016 e della L. 214/2023.

2. Per il perseguimento degli obiettivi descritti al comma 1, il presente Regolamento intende disciplinare gli aspetti legati al decoro urbano e le caratteristiche di compatibilità relative all'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede delle attività economiche in sede fissa.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività commerciali su area pubblica.

Articolo. 2 Ambito di applicazione

1. L'ambito territoriale di applicazione del Regolamento determinato dalla zonizzazione adottata nel "Piano strategico per la valorizzazione e rilancio del centro storico" come cartograficamente rappresentato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Tale zonizzazione individua i seguenti comparti strategici di intervento:

2.1 Il comparto "Centro storico". Questo comparto, a sua volta, è suddiviso nei seguenti sotto-comparti: a) Centro storico - Area centrale; b) Centro storico - Area ovest; c) Centro storico - Area est; Centro storico - Porta Pisana.

2.2 Il comparto "Stazione".

Articolo 3 Definizioni

1. Per le definizioni si rinvia alla normativa nazionale, regionale e comunale in materia di Commercio e Attività produttive.

Articolo 4 Relazione con gli altri regolamenti e strumenti urbanistici comunali

1. Il presente Regolamento si pone in continuità e complementarità con la strumentazione urbanistica e i regolamenti comunali vigenti, rispetto ai quali è fatto obbligo di osservarne le disposizioni.

TITOLO II – REGOLE PER IL DECORO URBANO

Articolo 5 Regole generali per il decoro urbano

1. Le regole generali enunciate nel presente articolo valgono per i due comparti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tali norme si applicano a tutte le attività commerciali, di servizio, artigianali e più in generale a tutte le attività aperte al pubblico i cui locali si affacciano direttamente su vie e piazze.

2. Al fine di valorizzare il centro storico e le aree di cui sopra si individuano regole che si pongono in continuità con quelle definite dai regolamenti comunali che a vario titolo afferiscono al settore attività economiche, in particolare il "Regolamento di polizia urbana" in riferimento alle norme relative all'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione e quelle relative al decoro urbano e al divieto di consumare bevande alcoliche: Art. 13; Art. 13 Bis; Art. 13 Ter.

3. Le attività esistenti e le nuove attività hanno i seguenti obblighi:

- a. Deve essere effettuata la manutenzione e la pulizia dell'insegna e delle vetrine;
- b. Le vetrine e i locali di vendita non possono essere utilizzati come luogo per lo stoccaggio, di qualsiasi tipo di merci, anche se di proprietà altrui, o di rifiuti;
- c. I dispositivi luminosi, differenti dalle insegne di esercizio, comunque denominati, sono

ammissibili per la sola promozione della merce o dei servizi e debbono essere collocati all'interno delle vetrine la cui intensità luminosa deve rispettare le disposizioni di legge, nonché le previsioni degli strumenti di urbanistici;

- d. Deve essere effettuato il controllo e la pulizia dei locali e delle pertinenze dell'attività, e degli spazi pubblici prospicienti i locali dell'attività provvedendo alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'esercizio della propria attività per l'intero periodo di apertura dell'esercizio;
- e. I prodotti devono essere esposti per la vendita esclusivamente su appositi scaffali/attrezzature/pedane e comunque non direttamente a terra o all'interno di colli, pallet o comunque imballaggi da magazzino ovvero sulle soglie e in corrispondenza degli stipiti interni/esterni delle porte e/o vetrine, salvo i casi per i quali è stata rilasciata specifica autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

4. Per i locali non occupati, in quanto temporaneamente non affittati o per quelli in cui le attività non sono ancora insediate o temporaneamente sospese è previsto l'obbligo di:

- a. mantenere puliti gli ingressi ai locali, le serrande le vetrine e gli spazi compresi tra le vetrine e le serrande in modo particolare se queste siano a maglie;
- b. rimuovere eventuali manifesti, volantini, avvisi vari e fogli di qualsiasi natura affissi sui muri di pertinenza ad eccezione per le comunicazioni di trasferimento delle attività o in offerta in locazione/vendita del locale e, saracinesche, vetrine, etc.), delle pertinenze e degli spazi pubblici prospicienti l'esercizio;
- c. tamponare/oscurare le vetrine in maniera decorosa;

5. Nei due comparti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le attività che, alla data di approvazione del presente Regolamento, risultino già esistenti o che abbiano già presentato domanda/ comunicazione/segnalazione di inizio attività devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La medesima disposizione si applica anche alle attività complementari o accessorie che siano state avviate successivamente alla prevalente.

TITOLO III - ATTIVITA' ECONOMICHE INCOMPATIBILI E SOTTOPOSTE A SPECIFICI CRITERI E REQUISITI

Articolo 6 Attività economiche incompatibili

1. Alla luce degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento risultano incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione degli spazi urbani e del decoro ambientale le seguenti tipologie di attività economiche con l'indicazione del relativo codice Ateco 2025:

- Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria (codice 47.77.00) limitatamente alle attività di compro-oro esercitate in forma prevalente;
- Commercio all'ingrosso non specializzato (codice 46.90.00);
- Commercio al dettaglio di articoli per adulti (codice 47.78.93);
- Commercio al dettaglio alimentare e non alimentare e/o di somministrazione effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse adibite in modo esclusivo, di cui agli artt. 54 c. 3 e 74 c. 3 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018;
- Erogazione di servizi di accesso a internet (61.90.10) - Erogazione di servizi di messaggistica e di notifica (codice 61.90.20);
- Altre intermediazioni monetarie (codice 64.19);
- Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore n.c.a. (codice 96.23.99);
- Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo (codice 92.00.0).

2. Nei due comparti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, è vietato l'insediamento e il trasferimento di sede da altri ambiti e dalla stessa zona delle attività elencate al comma precedente. È inoltre vietato il subingresso nelle stesse attività qualora comporti il passaggio ad una tipologia o merceologia elencata al comma precedente.

Articolo 7 Obblighi per i minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (codice 47.11.0 e 47.11.02)

1. Nei comparti individuati dall'articolo 2, il Comune di Empoli, al fine di garantire un servizio di qualità per i residenti e tutelare l'interesse pubblico, subordina l'apertura, anche per

trasferimento, delle attività di commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi (codice Ateco 47.11.0) e delle attività di commercio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi (codice Ateco 47.11.02) ai requisiti stabiliti al comma 2. L'obiettivo è favorire l'insediamento di negozi che fungano da punto di riferimento per la spesa quotidiana e che contribuiscano al decoro del tessuto urbano.

2. I criteri e requisiti per l'apertura e la gestione delle attività di commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi (codice Ateco 47.11.0) e delle attività di commercio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi (codice Ateco 47.11.02), comunemente chiamati minimercati, sono i seguenti:
 1. presenza degli elementi in grado di garantire il soddisfacimento delle regole di decoro urbano di cui al precedente articolo 5;
 2. vendita di almeno 3 differenti tipologie merceologiche tra le seguenti: pasta fresca, prodotti da forno; frutta fresca; verdura fresca; gastronomia; latte e derivati; carne; pesce.
 3. dotazione di una superficie di vendita, come definita dalla LR 62/2018, non inferiore a **150 mq** in modo da garantire un servizio adeguato sotto l'aspetto della diversificazione merceologica, l'esposizione delle merci e la fruizione dei locali da parte dei clienti.
3. I criteri e requisiti di cui al comma 2 del presente articolo devono essere mantenuti fino alla cessazione dell'attività.

Articolo 8 Altri obblighi ai fini dell'attivazione ed esercizio di un'attività economica

1. L'apertura di un'attività economica anche per trasferimento, è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento oltre che alle vigenti norme e disposizioni nazionali, regionali e comunali, in materia di:

- a. Edilizia
- b. Urbanistica
- c. Destinazione d'uso dei locali
- d. Inquinamento acustico
- e. Polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria
- f. Decoro urbano e convivenza tra le funzioni economiche e residenziali
- g. Prevenzione incendi, qualora previsto dal DPR 1° agosto 2011, n. 151
- h. Sicurezza sui luoghi di lavoro

nonché ad ogni altra norma di carattere generale.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ORARI E DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE

Articolo 9 – Orari delle attività economiche alimentari e artigianali alimentari

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.
2. Nel Comparto "Stazione" e nel sotto-comparto "Centro storico – Porta Pisana" di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di prevenire e contrastare gravi problematiche concernenti l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, la protezione della salute umana, dell'ambiente e dei beni culturali, con riferimento alle attività economiche sotto specificate vengono individuati i seguenti orari di vendita e chiusura:
 - a) Esercizi di vicinato alimentare di cui all'art. 15, della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, di osservare come orario di chiusura dell'esercizio commerciale non oltre le ore 21.00.
 - b) Esercizi con attività prevalente di artigianato alimentare, di cui all'art. 10 c. 3, della Legge Regionale Toscana n. 53/2008, di osservare come orario di chiusura dell'intera attività non oltre le ore 22.30.
 - c) Per le attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e/o di somministrazione effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse

adibite in modo esclusivo, di cui agli artt. 54 c. 3 e 74 c. 3 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, si prevede la cessazione delle attività dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno seguente.

Articolo 10 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool

1. Nell'ambito territoriale denominato all'Articolo 2 del presente regolamento Comparto stazione, e nel sotto comparto denominato Porta Pisana al fine di prevenire danni alla salute e contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dell'abbandono di contenitori di bevande in vetro in strade, piazze, etc., ai titolari di attività commerciali alimentari in sede fissa e di attività artigianali alimentari (quali pizzerie al taglio, kebab, rosticcerie e attività analoghe) è vietata la vendita di bevande alcoliche dalle ore 15.00, fino alle ore 08.00 del giorno successivo in qualsiasi tipo di contenitore.

2. Nell'ambito territoriale denominato all'Articolo 2 del presente regolamento Comparto stazione, e nel sotto comparto denominato Porta Pisana, ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 48 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, dalle ore 15:00 fino alle ore 08.00 del giorno successivo è vietata la vendita per il solo asporto di bevande alcoliche: è consentita la sola somministrazione di bevande alcoliche all'interno del locale e sue pertinenze solo previo sbicchieramento.

3. E' fatta salva la consegna a domicilio.

Articolo 11 Modifica della zonizzazione e degli orari

1. In riferimento agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, qualora emergessero problematiche analoghe a quelle poste a fondamento delle misure di cui al presente articolo, il Consiglio Comunale, valutate le esigenze e le motivazioni poste a fondamento, potrà ampliare o comunque modificare la zonizzazione individuata più sopra.

2. Il Sindaco, dando atto delle esigenze e delle motivazioni poste a fondamento, comunque coerenti con le finalità di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, potrà modificare i suddetti orari con riferimento a singoli esercizi o interi comparti omogenei.

TITOLO V - INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO

Articolo 12 - Premialità e forme di incentivazione imprenditoriale

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso appositi bandi o programmi finalizzati alla valorizzazione commerciale, potrà prevedere forme di incentivazione atte a favorire le attività imprenditoriali particolarmente virtuose nell'ampliamento e/o nella riqualificazione dell'attività stessa, il ricambio generazionale volto a garantire la continuità aziendale, l'insediamento di nuove imprese e start up imprenditoriali qualitativamente rilevanti in aree desertificate o di particolare degrado.

TITOLO VI – SANZIONI, PROVVEDIMENTI, DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 13 Controllo e sanzioni

1. L'osservanza del presente regolamento viene controllata dagli organi di vigilanza nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. L'inosservanza delle regole per il decoro urbano di cui all'art.5 del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta stabilito ai sensi dell'art. 16 c.2 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii in Euro 100,00;

3. L'inosservanza dei criteri di cui agli artt. 6 - 7- 8 del presente Regolamento integra la fattispecie di svolgimento abusivo dell'attività ex art. 113 della legge Regionale nr. 62/2018, con conseguente provvedimento di chiusura immediata dell'esercizio di vendita. Il funzionario o l'agente che ha proceduto alla contestazione della suddetta violazione dovrà immediatamente informare l'autorità competente presentandole apposito rapporto informativo corredato del processo verbale di contestazione.

4. L'inosservanza delle norme che disciplinano gli orari delle attività economiche alimentari e artigianali alimentari di cui all'art. 9 del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta stabilito ai sensi dell'art. 16 c.2 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii in Euro 150,00;

5. L'inosservanza delle regole sul contrasto all'abuso di alcool e sul divieto di bevande alcoliche di cui all'art. 10 del presente Regolamento comporta applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta stabilito ai sensi dell'art. 16 c.2 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii in Euro 150,00;

6. Ai sensi dell'articolo 8 bis Legge 689/1981 in caso di reiterazione delle violazioni delle norme cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione per giorni 10 dell'attività commerciale.

7. Il Comune di Empoli è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. da parte degli organi accertatori, ad applicare le sanzioni e all'introito dei relativi proventi che dovranno essere destinati a finanziare progetti di sviluppo economico.

Art. 14 Disposizioni procedurali e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente;

3. Il regolamento sarà oggetto di monitoraggio annuale con le parti sociali